

Piemonte

L.R. 4-4-1995 n. 51

Normative per la ricerca e la raccolta di minerali a scopo collezionistico, didattico e scientifico.

Pubblicata nel B.U. 12 aprile 1995, n. 15.

Epigrafe

Art. 1 - Finalità e ambito

Art. 2 - Registro regionale dei raccoglitori

Art. 3 - Ricerca e raccolta di minerali

Art. 4 - Mezzi per la ricerca e la raccolta

Art. 5 - Ripristino

Art. 6 - Limiti della ricerca e della raccolta

Art. 7 - Quantitativi di raccolta

Art. 8 - Aree protette

Art. 9 - Documentazione ed educazione ambientale

Art. 10 - Deroghe

Art. 11 - Vigilanza

Art. 12 - Sanzioni

Art. 13 - Disposizioni finanziarie

L.R. 4 aprile 1995, n. 51 ⁽¹⁾.

Normative per la ricerca e la raccolta di minerali a scopo collezionistico, didattico e scientifico.

(1) Pubblicata nel B.U. 12 aprile 1995, n. 15.

Art. 1

Finalità e ambito

1. La Regione, al fine di una migliore conservazione del patrimonio naturale e della tutela ambientale, disciplina con la presente legge la ricerca e la raccolta di minerali esclusivamente a scopo collezionistico, didattico e scientifico.
 2. Sono di interesse mineralogico e non minerario tutti i campioni di minerali che, compresi o non tra le sostanze minerali elencate nel *regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443* ⁽²⁾ e successive modifiche e integrazioni, non sono suscettibili di utilizzazione industriale e rivestono esclusivo interesse collezionistico e scientifico, perché rappresentativi di una o più specie o di una paragenesi.
 3. Dalla presente legge rimane esclusa la raccolta di fossili già regolata dalla *legge 1° giugno 1939, n. 1089* ⁽³⁾ e successive modificazioni.
-

(2) Legge 29 luglio 1927, n. 1443 (G.U. 23 agosto 1927, n. 194) «Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere del Regno».

(3) *Legge 1 giugno 1939, n. 1089* (G.U. 8 agosto 1939, n. 184) «Tutela delle cose d'interesse artistico e storico».

Art. 2

Registro regionale dei raccoglitori

1. La Regione istituisce un registro regionale dei raccoglitori e ricercatori di minerali.
 2. Chiunque intenda svolgere tale attività nell'ambito della presente legge, è tenuto a darne comunicazione scritta al Presidente della Giunta Regionale, che entro sessanta giorni dalla data di ricevimento rilascia apposito attestato di iscrizione che costituisce autorizzazione allo svolgimento dell'attività stessa.
 3. L'attestato di cui al comma 2 può essere revocato dal Presidente della Giunta Regionale ai raccoglitori che per due volte siano incorsi nelle sanzioni di cui all'articolo 12.
-

Art. 3

Ricerca e raccolta di minerali

1. La ricerca e la raccolta di minerali sono consentite entro i limiti e con l'impiego dei mezzi di cui ai successivi articoli.
 2. La ricerca e la raccolta si effettuano con tecniche e modalità che garantiscono il rispetto dell'equilibrio idrogeologico complessivo dello strato umifero, della stabilità del terreno e dell'integrità della eventuale parte restante del giacimento minerale.
 3. La ricerca e la raccolta non devono comportare negative interferenze con la flora e con la fauna stanziale e migratoria.
-

Art. 4

Mezzi per la ricerca e la raccolta

1. Ai fini della presente legge è consentito esclusivamente l'impiego di attrezzature di tipo manuale, consistenti nella fattispecie in martelli, mazze dal peso massimo di cinque chilogrammi, scalpelli, piccozze, picconi, badili ed altri attrezzi di lunghezza non superiore a un metro e sessanta centimetri.
 2. È vietato l'uso di esplosivi, l'impiego di sostanze chimiche e l'utilizzo di qualsiasi mezzo meccanico o a motore.
-

Art. 5

Ripristino

1. La ricerca e la raccolta dei minerali non devono recare alterazioni permanenti all'ambiente naturale.
2. È fatto obbligo al ricercatore ed al raccogliitore di procedere all'immediato ripristino del sito in modo il più possibile adeguato alle caratteristiche originarie della zona.

Art. 6

Limiti della ricerca e della raccolta

1. Nell'ambito della ricerca e della raccolta di minerali non sono consentiti rapporti di concessione o convenzionali con diritto di esclusiva.
2. Resta salva la necessità del consenso del proprietario o titolare di altro diritto reale e del conduttore del fondo in cui si intende ricercare e raccogliere minerali.
3. Nell'ambito delle aree, oggetto di concessione mineraria di cui al *R.D. n. 1443 del 1927* ⁽⁴⁾, suscettibili di rinvenimenti di interesse mineralogico, ove la concessione non sia decaduta, e con esclusione di quelle per acque minerali e termali e per idrocarburi, è richiesta specifica autorizzazione del distretto minerario competente del concessionario.
4. È fatto divieto di ricerca e raccolta di campioni di minerali in grotte o cavità naturali di origine carsica.

(4) Legge 29 luglio 1927, n. 1443 (G.U. 23 agosto 1927, n. 194) «Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere del Regno».

Art. 7

Quantitativi di raccolta

1. Sono consentiti il distacco e la raccolta giornaliera pro capite di esemplari per un peso complessivo non superiore a quindici chilogrammi compresa la matrice rocciosa; nel caso di esemplare singolo è ammessa la tolleranza di cinque chilogrammi.
 2. Nei giacimenti secondari auriferi è consentita la raccolta di un quantitativo giornaliero non superiore a cinque grammi per persona, ferme restando le competenze del distretto minerario competente.
-

Art. 8

Aree protette

1. I dipartimenti e gli istituti universitari di specifica competenza, i musei naturalistici, le associazioni o gli Enti mineralogici e geologici segnalano alla Giunta Regionale aree di particolare rilevanza mineralogica e scientifica.
 2. Nelle aree di cui al presente articolo il Consiglio Regionale, con apposita deliberazione, può prescrivere specifiche norme o divieti in ordine alla ricerca ed alla raccolta.
 3. Sono fatte salve le disposizioni previste nelle singole leggi regionali istitutive di aree protette.
-
-

Art. 9

Documentazione ed educazione ambientale

1. La Regione nell'ambito del Programma di documentazione, informazione ed educazione ambientale, ai sensi dell'*articolo 4 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32*, promuove la conoscenza, il rispetto e la tutela del patrimonio mineralogico.
-
-

Art. 10

Deroghe